

ATTIVITA' DI MANUTENZIONE e RIFIUTI

 www.ecocerved.it, www.ecocamere.it
 @Ecocerved, @ecocamere
 facebook.com/Ecocerved/

25 MAGGIO 2020

ATTENZIONE Le informazioni riportate sono da ritenersi valide alla data di svolgimento del seminario

ecocamere

1



Contenuto della sessione

Principi generali – normativa

Definizioni

Classificazione

Rifiuti e obblighi

Le attività di gestione dei rifiuti:

* trasporto

* recupero/smaltimento

Controlli e Sanzioni

ecocamere

2

Cosa si intende per MANUTENZIONE (sintesi di alcune definizioni estratte da diversi dizionari)



Complesso delle operazioni necessarie a "conservare la conveniente **funzionalità ed efficienza**", ma anche **rinnovare e sostituire parti strutturali** degli edifici e degli impianti.

dove per

funzionalità si intende "la rispondenza a specifiche esigenze"

e per

efficienza "la capacità costante di rendimento e di rispondenza alle proprie funzioni o ai propri fini"

mentre

rinnovare e sostituire -> realizzare opere che portano a rinnovare senza alterare volumetria e destinazione d'uso

Quindi è nell'ambito delle attività di manutenzione che si possono generare rifiuti per i quali è necessaria una corretta gestione, cioè:

- definire il produttore
- definire il luogo di produzione
- effettuare il deposito temporaneo
- mantenere la tracciabilità

le definizioni di cosa rientra negli interventi sopra indicati le troviamo nel DPR 380/2001 (edilizia).

In particolare si applica:

nelle **attività di manutenzione ordinaria** (DPR 380/01, art. 3, comma 1 lett. a) che nelle **attività di manutenzione straordinaria** (art. 3, comma 1 lett. b).

ecocamere

3



Il **D.lgs. 152/2006** ha specifiche **norme derogatorie** per i rifiuti prodotti nell'ambito dell'attività di manutenzione, quali:

- Luogo di produzione dei rifiuti
- Deposito temporaneo
- Trasporto dei rifiuti

In particolare:

- ✓ **l'art. 230** – rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture
 - **comma 1**, attività di manutenzioni delle infrastrutture a rete
 - **comma 5**, pulizia delle reti fognarie
- ✓ **l'art. 266, comma 4** - rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria.

ecocamere

4

Art. 183, comma 1, lett. f) D.lgs. 152/2006, modificato dalla L 125 del 6 agosto 2015



Sono "**produttori di rifiuti**": il soggetto la cui attività produce rifiuti **e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione** (produttore iniziale) oltre a chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che modificano la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore).



La modifica:

interviene sulla definizione di produttore comprendendo in tale definizione anche quella di **DETENTORE** (art. 183, lettera h. – persona fisica o giuridica che ne è in possesso),

riprende quanto indicato nella sentenza della CASSAZIONE PENALE SEZ. III 36963/2005 e 4957/2000 (che recita: deve intendersi non soltanto il soggetto dalla cui attività materiale sia derivata la produzione del rifiuto, ma anche il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile tale produzione).

Quindi i produttori di rifiuti:

- sono responsabili della corretta gestione del rifiuto come indicato all'art. 188;
- devono gestire in conformità a quanto indicato negli articoli 177, 179.

ecocamere

5



Art. 183, comma 1, lett. a) D.lgs. 152/2006, modificato D.lgs. 205/2010

E' **rifiuto** " Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi "

Allo stesso articolo viene definito anche quando un rifiuto è pericoloso (c. 1 lett. b)


"Rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della Parte IV del medesimo decreto".

ecocamere

6

Classificazione D.lgs. 152/2006

Art. 184, c.1 D.lgs. 152/2006



Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 C.c. 19;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi e non pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dagli art. 184-bis;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali; fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, comma 1, lettera i);
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

ecocamere

7

Art. 183, comma 1, lett. n) D.lgs. 152/2006, modificato dalla Legge 125 del 6/08/2015

E' «deposito temporaneo»: il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del C.c., presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci,

alle seguenti condizioni:

Per **luogo di produzione** si intende l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione del rifiuto .

Il produttore deve essere in grado di dimostrare, ai fini del rispetto temporale e/o quantitativo, la data di produzione del rifiuto da gestire, attraverso registri di carico e scarico o altra documentazione.

Con cadenza almeno trimestrale

o

Quando il deposito raggiunge i 30 mc di cui al massimo 10 mc di rifiuti pericolosi, comunque non può mai essere superato l'anno.

disciplina COVID 19 ?

ecocamere

8



► **Il deposito temporaneo**

Disciplina COVID 19

Approvato con legge di conversione il DI 18/2020 (Cura Italia) il 24/04/2020 l'art. il deposito temporaneo:

Il deposito è consentito fino ad un massimo quantitativo di 60 mc di rifiuti, di cui 20 mc pericolosi ed il limite temporale massimo non può avere una durata superiore ai 18 mesi.

ecocamere

9



Il deposito deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche.

Oltre alle norme che disciplinano:

- il deposito delle sostanze pericolose in essi contenuti;
- l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi.

**Terre e rocce
da scavo**
EER 170504 e 170503*

Devono essere avviate a recupero o smaltimento con cadenza almeno trimestrale (indipendentemente dalle quantità) o quando il deposito raggiunge i 4.000 mc di cui non oltre gli 800 mc di rifiuti pericolosi, comunque il deposito non deve superare l'anno.

**Rifiuti
Sanitari**
ad alto rischio infettivo

Deve essere effettuato in condizioni tali:

- da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute;
- durata massima di 5 giorni dal momento della chiusura del contenitore;
- può essere esteso a 30 giorni per quantitativi inferiori a 200 litri nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e sotto la responsabilità del produttore. (art. 8 DPR 254/2003).

ecocamere

10

Luogo di produzione

Cass. Pen. 18 luglio 2011, n. 28204

“Il luogo rilevante ai fini della nozione di deposito temporaneo non è circoscritto al solo luogo di produzione, potendosi eventualmente estendere ad altro sito nella disponibilità dell'impresa, a tal fine è necessario che vi sia un collegamento funzionale con quello ove la produzione avviene”.

Cass. Pen., sez. III 8 febbraio 2013, n. 6295

“Il collegamento funzionale tra luogo di produzione del rifiuto e quello del deposito temporaneo deve essere interpretato in modo restrittivo, intendendosi come legame funzionale tra luogo di produzione dei rifiuti e contiguo terreno di deposito degli stessi.”

Cass. Pen., sez. III 30 ottobre 2018, n. 49674

Il deposito che non rispetta le condizioni richieste dall'art. 183 del D.lgs. 152/2006, anche se collegato funzionalmente al luogo di produzione del rifiuto, non può essere qualificato come "temporaneo".

la Suprema Corte ha ricordato che la contiguità tra le due aree (di produzione e di deposito) non è l'unica condizione posta dall'art. 183 del D.lgs. 152/6 affinché possa si possa parlare di "deposito temporaneo".

La norma richiede precise condizioni di qualità, di tempo, di quantità, di organizzazione tipologica e di rispetto delle norme tecniche.

11

Art. 230 D.lgs. 152/06, comma 1)



Va ricordato l'ambito in cui ci si trova -> **INFRASTRUTTURE A RETE:**

reti ferroviarie

reti stradali

reti di comunicazione

reti di energia

vie d'acqua (acquedotto)

Effettuato direttamente dal soggetto che gestisce l'infrastruttura a rete o gli impianti necessari per la fornitura del servizio, anche tramite soggetti terzi.

Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da tali attività di manutenzione può coincidere con:

- [la sede del cantiere](#) che gestisce l'attività manutentiva,
- con [la sede locale del gestore della infrastruttura](#) per il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione,
- ma anche con il [luogo di concentrazione](#) dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento.

La valutazione tecnica è eseguita non oltre 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori. La documentazione relativa alla valutazione tecnica è conservata, unitamente ai registri di carico e scarico, per 5 anni.

ecocamere

12



Art. 230 D.lgs. 152/06, comma 1)

Sulla base della scelta effettuata dal gestore dell'infrastruttura a rete (1 fra le 3 possibilità) andrà considerato:

- **il deposito temporaneo** risulta essere la sede indicata quale luogo di produzione,
- **il registro di carico e scarico** va tenuto presso la sede indicata, compilando anche l'informazione del 'luogo di produzione',
- per quanto riguarda **il formulario** si ricorda che il rifiuto è prodotto nel luogo dove si svolge l'attività di manutenzione.

Due sono gli orientamenti per l'utilizzo del formulario durante il trasporto dal luogo di effettiva produzione del rifiuto alla sede indicata.

ATTENZIONE: Se il rifiuto viene trasportato direttamente all'impianto di gestione è necessario il formulario.

Ricordiamo che il trasporto di rifiuti non pericolosi effettuati dallo stesso produttore, in modo occasionale e saltuario, con quantità che non eccedano 1 30 kg /l esclude il formulario (art. 193 comma 4).

ecocamere

13



Art. 230 D.lgs. 152/06, comma 5)

I rifiuti provenienti dalle attività di **pulizia manutentiva delle reti fognarie** di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che riguardanti edifici privati, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva.

Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente a impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva.

I soggetti che svolgono attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie aderiscono al sistema Sistri come trasportatori.

Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali, prevista dall'art. 212, comma 5 D.lgs. 152/06, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti.

ecocamere

14

Art. 230 D.lgs. 152/06, comma 5



Dovranno essere considerati:

- **il deposito temporaneo** risulta essere la sede indicata (cioè può essere la sede dello spurghista),
- **il registro di carico e scarico** va tenuto presso la sede indicata.
- per quanto riguarda **il formulario**, si ricorda che il rifiuto è prodotto nel luogo dove si svolge l'attività di manutenzione e quindi il rifiuto deve essere accompagnato, durante il trasporto dal formulario.

ATTENZIONE: in questo caso si parla di pulizia manutentiva delle reti fognarie (200306 – rifiuto della pulizia delle fognature)

Quando trattasi di:
**SPURGO FOSSE SETTICHE e
BAGNI CHIMICI**

Il produttore è il proprietario / titolare della fossa o del bagno chimico quindi si rientra nelle situazioni generali e lo spurghista resta un soggetto terzo (200304 – fanghi delle fosse settiche) [trasportatore].

ecocamere

15

Art. 230 D.lgs. 152/06, comma 5



Nel caso di attività di spurgo fosse settiche e bagni chimici:

1. il produttore è il proprietario/titolare della fossa o del bagno chimico quindi si rientra nelle situazioni generali
2. il soggetto che svolge l'attività di spurgo è un soggetto terzo, trasportatore del rifiuto 200304

In questo caso si ricorda che non è possibile lo stoccaggio (deposito temporaneo) presso la sede dello spurghista (trasportatore) se non autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006.

Si giunge alle stesse considerazioni anche quando il bagno chimico viene dato in locazione/noleggio ad altro soggetto e chi effettua la raccolta ed il trasporto è la stessa impresa che effettua la locazione/noleggio di bagni chimici e provvede alla relativa manutenzione e pulizia-spurgo.

Soggetto che ha l'obbligo di iscriversi all'Albo Gestori Ambientali (cat. 4) in quanto si tratta di raccolta e trasporto di rifiuti prodotti da terzi.

Non è possibile lo stoccaggio (deposito temporaneo) presso la sede dello spurghista (trasportatore) se non autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006. Un formulario per ogni punto di prelievo.

In sintesi:

il produttore dei rifiuti è il soggetto (ente/impresa) **locatario dei bagni**, egli acquisisce la disponibilità dei bagni e il diritto al loro utilizzo.

Mentre **l'impresa locatrice resta il trasportatore** (spurghista). Per tutta la sua operatività si rimanda alle modalità operative del trasportatore.

ecocamere

16



Art. 266 D.lgs. 152/06, comma 4)

I rifiuti provenienti da **attività di manutenzione o assistenza sanitaria** si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività.

Anche in questo caso, per le attività di piccola manutenzione, l'introduzione del comma 4 sembra essere una semplificazione introdotta dal legislatore (finzione giuridica).

Un aspetto fondamentale nelle attività di manutenzione è quindi stabilire **chi sia il produttore del rifiuto e quale il luogo di produzione:**

- Il rifiuto si genera nel momento in cui si svolge l'attività di manutenzione.
- Chi svolge l'attività di manutenzione è il produttore del rifiuto.
- Il luogo dove è svolta l'attività di manutenzione si configura come luogo di produzione del rifiuto.

ecocamere

17



Art. 266 D.lgs. 152/06, comma 4)

Quindi la semplificazione (finzione giuridica) che porta ad affermare che i rifiuti provenienti da attività di manutenzione debbano essere considerati prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività, porta anche a stabilire che:

- **il deposito temporaneo** risulta essere la sede o il domicilio del soggetto che svolge l'attività di manutenzione,
- **il registro di carico e scarico** va tenuto presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge l'attività di manutenzione,
- per quanto riguarda **il formulario** si ricorda che il rifiuto è prodotto nel luogo dove si svolge l'attività di manutenzione.
- **Due sono gli orientamenti** per l'utilizzo del formulario durante il trasporto dal luogo di effettiva produzione del rifiuto alla sede indicata.

ATTENZIONE: Se il rifiuto viene trasportato direttamente all'impianto di gestione è necessario il formulario.

Ricordiamo che il trasporto di rifiuti non pericolosi effettuati dallo stesso produttore, in modo occasionale e saltuario, con quantità che non eccedano 130 kg / l esclude il formulario (art. 193 comma 4).

ecocamere

18



Quali sono i due orientamenti relativamente all'utilizzo del formulario?

a) Serve il formulario in quanto:

- L'art. 193, comma 1, del D.lgs. 152/06 -> "durante il trasporto, effettuato da Enti ed Imprese, i rifiuti sono accompagnati da formulario ...".
- L'art. 193 comma 4 e 4-bis del D.lgs. 152/06 -> "le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani ... ne ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di 30 kg/l...".
- Tra le esclusioni di cui al comma 5 D.lgs. 152/06 non rientrano i rifiuti da manutenzione.
- Va ricordata anche l'indicazione della Cassazione Pen. Sez. III n. 17460 del 12 maggio 2012, la quale riporta "trasferimento comportante instradamento da tale luogo (luogo vero di produzione) a quello giuridico di produzione".

->

ecocamere

19



->

b) Non Serve il formulario in quanto:

- L'art. 230, comma 1, del D.lgs. 152/06 ammette, come luogo di produzione dei rifiuti di infrastrutture tre possibili scelte
- L'art. 266, comma 4, del D.lgs. 152/06 cita: i rifiuti provenienti da attività di manutenzione e assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tale attività.
- La possibilità del trasporto senza il formulario è sostenuta dal fatto che il deposito temporaneo, ammesso presso il luogo di concentrazione/sede del manutentore/cantiere non può essere preceduto da un'operazione di trasporto in senso giuridico.
- La possibilità del trasporto senza formulario si può dedurre dal DM 145 / 98 che prevede:
 - l'indicazione nella casella (2) "destinatario" dei dati relativi all'impresa che effettua il recupero o lo smaltimento, oltre ai riferimenti dell'autorizzazione alla gestione del rifiuto,
 - l'indicazione nella casella (5) se il rifiuto è destinato ad operazioni di recupero/smaltimento,
 - l'indicazione, nella casella (11) da parte del destinatario dei rifiuti se il carico di rifiuti è stato accettato o respinto.

Per tutte le ragioni su esposte si ritiene che le fasi relative alla raccolta e al trasporto, rientranti a pieno nella gestione del rifiuto, iniziano giuridicamente dopo il deposito temporaneo, tenuto presso il luogo di produzione, in questo caso coincidente con una sede diversa da quella di effettiva produzione del rifiuto.

ecocamere

20



MANUTENZIONE DEL VERDE

Dovrà essere considerato:

NORME DI RIFERIMENTO:

- 1.D.lgs. 152/2006
- 2.Parere Ministro Ambiente

Chi si trova a produrre / detenere sfalci e potature, potrà: **non classificarli come rifiuti** se sussistono le condizioni dell'art. 185 del D.lgs. 152/2006 e succ. modifiche od integrazioni, o, in mancanza di tali condizioni (l'attività di provenienza non sia agricola o la destinazione non sia in agricoltura o nella produzione di energia) gestirli come sottoprodotti, purché vengano soddisfatti tutti requisiti previsti dall'art. 184-bis del D.lgs. 152/2006.

diversamente vanno classificati come rifiuti



ecocamere

21



MANUTENZIONE DEL VERDE

Se rifiuti, a seconda della loro provenienza, possono essere distinti in:

rifiuti urbani o rifiuti speciali

Inoltre è questa un'attività riconducibile ad un concetto più ampio di attività manutentiva e quindi necessario individuare:

- chi sia il produttore (giuridico e **materiale**) e la conseguente classificazione (**urbani o speciali**, pericolosi o **non pericolosi**)
- il luogo di produzione e il conseguente deposito temporaneo
- il trasporto e i relativi documenti
- gli impianti di conferimento

ecocamere

22

DERATTIZZAZIONE - DISINFESTAZIONE



•Dovranno essere considerati:

•NORME DI RIFERIMENTO:

- 1.D.lgs. 152/2006
- 2.(*) Regolamento Europeo (n. 1774/2002) relativo alle norme sanitarie per i sottoprodotti di origine animale.

I **rifiuti prodotti** possono essere:

1. **Contenitori vuoti** contenenti i prodotti utilizzati durante la derattizzazione/disinfestazione,...
2. **Carcasse di roditori e altri animali** (*)
3. **Esche usate**
4. **Guano di piccioni e altri volatili**

Per tutti i rifiuti indicati è importante:

- definire dove e quando siano stati **prodotti**,
- come **trasportare**. **Devono essere** utilizzati sempre mezzi iscritti all'Albo Gestori Ambientali,
- quali documenti utilizzare durante il trasporto (**FIR**),
- **Verificare** se applicabile il Regolamento Europeo (n. 1774/2002) e se sì, gestire come indicato nello stesso.

ecocamere

23

ASSISTENZA SU STRADA – INCIDENTE STRADALE



Dovranno essere considerati:

NORME DI RIFERIMENTO:

- 1.Codice della strada
- 2.D.lgs. 152/2006

I **rifiuti prodotti** in caso di incidente stradale possono essere:

1. **rifiuti liquidi** (anche pericolosi) come olio, carburante, lubrificanti,...
2. **rifiuti solidi** (anche pericolosi) come vetro, pneumatici, pezzi di carrozzeria, batterie,...

Nel caso in cui **non intervenga un mezzo di soccorso**, sono i conducenti dei mezzi (proprietari degli stessi) che decideranno se i materiali generati si vogliono o si debbano considerare rifiuti. I veicoli vanno comunque rimossi dalla strada, e se rifiuti devono essere gestiti come tali (D.lgs. 152/06).

Nel caso in cui **intervenga un mezzo di soccorso e/o ci si trovi in una situazione d'emergenza sarà il proprietario della strada (pubblica o privata), direttamente o affidando a terzi, in qualità di detentore dei rifiuti a provvedere al ripristino e alla messa in sicurezza della strada** → applicando quanto indicato nel D.lgs. 152/06: trasporto (iscrizione all'Albo Gestori Ambientali, FIR), deposito temporaneo, recupero/smaltimento.

ecocamere

24

REGISTRO DI CARICO E SCARICO Attività di produzione e gestione – MODELLO (All.A)

Scarico ■ Carico ■ del n Formulario n del Rif. operazioni di carico n	Caratteristiche del rifiuto a) EER b) Descrizione c) Stato fisico d) Classi di pericolosità e) Rifiuto destinato a: () smaltimento cod. () recupero cod.	Quantità Kg Litri Metri cubi	Luogo di produzione e attività di provenienza del rifiuto Intermediario/Commerciante Sede C.F. Iscrizione Albo n.	Annotazioni

25

FORMULARIO PER IL TRASPORTO
Modelli 1/2

FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTO Serie e Numero: Del .. /.. /..
 (DL n. 22 del 05/02/97 art. 15) Numero registro:

(1) Produttore/Detentore:

 Unità locale
 C.fisc: N.Aut/Albo: del .../.../.....

(2) Destinatario:

 Unità locale
 C.fisc: N.Aut/Albo: del .../.../.....

(3) Trasportatore del rifiuto:

 Unità locale
 C.fisc: N.Aut/A.lbo: del .../.../.....

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento (..) di

Annotazioni

(4) Caratteristiche del rifiuto:
 Descrizione
 Codice Europeo:/.....
 Stato fisico: (1) (2) (3) (4)
 Caratteristiche di pericolo:
 N. Colli/contenitori:

26

FORMULARIO PER IL TRASPORTO
Modelli 2/2

(5) Rifiuto destinato a:
(recupero/smaltimento)
Caratteristiche chimico-fisiche:

(6) Quantità: (-) Kg. o litri (P.Lordo: Tara:)
(-) Peso da verificarsi a destino.

(7) Percorso (se diverso dal più breve):
.....

(8) Trasporto sottoposto a normativa ADR/RID: (SI) (NO)

9) Firme:
FIRMA DEL PRODUTTORE/DETTENTORE **
FIRMA DEL TRASPORTATORE: **

(10) Cognome e Nome conducente
.....
Targa automezzo:
Targa rimorchio:
Data/ora inizio trasporto: del /...../.....

(11) - Riservato al destinatario
Si dichiara che il carico è stato:
(-) accettato per intero
(-) accettato per seguente quantità (Kg o litri):
(-) respinto per le seguenti motivazioni:

Data .../...../..... FIRMA DEL DESTINATARIO *.....*

27

TRATTO DA UN QUESITO POSTO DA UN'IMPRESA AL MINISTERO DELL'AMBIENTE



Oggetto: Interventi di manutenzione su impianti antincendio contenenti halon – trasporto delle bombole contenenti il gas estinguente.

Per completezza trattandosi di interventi di manutenzione si rappresenta che al caso di specie possono trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 266 del d.lgs. 152/06 il quale stabilisce che il luogo di produzione dei rifiuti da attività di manutenzione può coincidere con un luogo diverso rispetto a quello di effettiva origine. Ciò costituisce una *factio juris* rispetto alla disciplina generale di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb) che fornisce precise indicazioni in merito al luogo di realizzazione del deposito temporaneo. Questo non viene ad essere realizzato presso il reale luogo di produzione del rifiuto (sede dell'intervento di manutenzione), bensì in quello giuridico (fittizio) rappresentato dalla sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività. In quella sede verrà realizzato il deposito temporaneo, secondo le indicazioni di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb) del d.lgs.152/06, ma i rifiuti vi giungeranno nel rispetto della disciplina sul trasporto di cui all'articolo 193 del medesimo decreto, perché la movimentazione dal luogo effettivo di produzione al luogo giuridico di produzione del rifiuto avviene mediante trasporto su strada (Cassazione Penale sezione III 10 maggio 2012, n. 17460).

Pertanto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 188-ter, tali rifiuti dovranno essere accompagnati durante la movimentazione dal formulario di identificazione dei rifiuti FIR oppure dalla copia cartacea della scheda di movimentazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRD), indicando, nella documentazione di trasporto, produttore del rifiuto, trasportatore e destinatario come coincidenti. Il registro di carico e scarico dovrà inoltre essere detenuto e conservato presso il luogo ove si realizza il deposito temporaneo. Infine poiché il manutentore trasporta i rifiuti da se stesso prodotti deve essere iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, usufruendo eventualmente dell'iscrizione agevolata se soddisfa le condizioni di cui al comma 8 del summenzionato articolo 212.

28

FORMULARIO
4 copia
m_amte.RIN.REGISTRO
UFFICIALE.USCITA.Prot.0012641.30
-07-2018



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*
DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI
E L'INQUINAMENTO

DIVISIONE III - "MANIFICAZIONE, TRACCIABILITA'
E VIGILANZA SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI"

Dott. Giampiero Menegazzo
Direttore Generale
CONFINDUSTRIA Venezia
Via delle Industrie 19
30175 Venezia Marghera
confindustria.veneziaravigo@pec.it

OGGETTO:QUESITO SU TRASMISSIONE A MEZZO PEC DELLA IV COPIA DEL FORMULARIO DI
TRASPORTO RIFIUTI (RIF. PROT. 9336/RIN DEL 7.6.2018)

Con riferimento al quesito inerente l'applicazione dell'articolo 1, comma 1135 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si rappresenta quanto segue.

La norma citata, introducendo nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 l'articolo 194-bis, riconosce espressamente la possibilità di procedere alla trasmissione della quarta copia del formulario di trasporto dei rifiuti, anche mediante posta elettronica certificata.

Al riguardo, si ritiene che gli obblighi di conservazione e trasmissione previsti dall'articolo 193 del decreto legislativo n.152 citr. possano essere assolti, in alternativa alla ordinaria trasmissione della copia cartacea, con diverse modalità.

La prima prevede che la scansione della IV copia del formulario, debitamente firmata da produttore, trasportatore e gestore, possa essere trasmessa con PEC dal trasportatore, senza firma digitale, sostituendo, così, la trasmissione della copia cartacea a ricalco. La trasmissione via PEC è consentita a condizione che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale, ovvero provveda, successivamente, all'invio dello stesso al produttore. D'altra parte, il produttore assolve correttamente agli obblighi di conservazione previsti dalla legge mediante la stampa del file trasmessogli a mezzo PEC, ovvero dell'originale ricevuto in forma cartacea.

In alternativa, la seconda soluzione attuabile dalle imprese in possesso di firma digitale e di un sistema di archiviazione in linea con i requisiti previsti dal CAD, prevede che la scansione della IV copia del formulario, debitamente firmata da produttore, trasportatore e gestore, possa essere firmata digitalmente dal trasportatore e trasmessa via PEC al produttore, sostituendo in tutto e per tutto, ad ogni effetto, la trasmissione materiale di detta quarta copia. La conservazione del documento in formato digitale presuppone il rispetto delle regole previste dal CAD.

Il Dirigente
Dott.ssa Ildg Gaudiglio

Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma Tel. 06-97228621 - Fax 06-97228612 e-mail: RIN-3@minambiente.it
e-mail PEC: dir@pec.minambiente.it



29

Ecocerved

MUD Telematico

Banca Dati Albo gestori ambientali

Registro F-gas

CircolaRAEE

Banca Dati F-gas

MUD Comuni

EcoCamere

Registro AEE

Elenco Sottoprodotti

MUD Semplificato

EcoDesk Registro Pile

Albo gestori ambientali

ecocamere

30